LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 20 MARZO 1915

« Per le anticipazioni di cui nel presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta ».

(È approvato).

Art. 10.

«I crediti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote delegate a garanzia dei mutui sulle sovrimposte comunali e provinciali sono dichiarati esigibili agli effetti dell'articolo 1287 dei Codice civile, limitatamente alle parti di sovrimposte comprese negli sgravi, e potranno, in quanto occorra, ridursi od estinguersi anche cen trattenute sui crediti che gli enti mutuatari abbiano verso il Tesoro dello Stato in dipendenza dei rimborsi di cui all'articolo 6 (penultimo alinea) del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (Allegato D) ».

AMICI GIOVANNI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMICI GIOVANNI. Nella discussione generale avevo richiamato l'attenzione del ministro e della Commissione su quest'articolo 10; ma non ho avuto nessuna spiegazione.

PRESIDENTE. E che cosa vuol farci?... Ella, d'altronde, non ha presentato alcuna proposta.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

« Nci comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 1º del del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, le quote di sovraimposta provinciale e comunale sospese e non sgravate, quando sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in dodici rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1916 e 1917 ».

A questo articolo, l'onorevole De Amicis propone il seguente emendamento:

« Alle parole: dodici rate, sostituire: ventiquattro rate ».

DE AMICIS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

- « Ai maestri elementari che prestano o saranno chiamati a prestar servizio nei comuni danneggiati indicati negli elenchi di cui all'articolo 1º del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e all'articolo 1º del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, sono applicate le disposizioni dell'articolo 35 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, e approvato col Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.
- « Alla spesa necessaria si provvederà mediante prelevamento dal fondo di riserva del bilancio del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487 ».

A questo articolo, l'onorevole Camerini propone, insieme con gli onorevoli Cavagnari, De Amicis, Mango, Fraccacreta, Sipari, Manna, Carboni, Valignani e Caporali, il seguente emendamento:

« Aggiungere in fondo:

«...le medesime disposizioni verranno applicate ai segretari, impiegati e salariati delle Amministrazioni comunali e provincialinei paesi colpiti dal terremoto, con prelevamento della somma occorrente sul fondo di riserva del bilancio del Ministero dell'interno».

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Il Governo ha già dichiarato che non può accettare emendamenti aggiuntivi, poichè si riserva di esaminare le questioni e di provvedere. Tanto meno poi potrebbe accettare questo dell'onorevole Camerini, in quanto si tratta di impiegati di comuni e provincie, ai quali non si può provvedere senza prima sentire ciò che ne pensano le Amministrazioni comunali e provinciali interessate.

PRESIDENTE. Onorevole Camerini, insiste nel suo emendamento?

CAMERINI. Lo ritiro, raccomandando alla benevolenza dell'onorevole ministro questi impiegati.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).